

## L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL FUTURO DELLA PROFESSIONE



*A cura di Maria Gabriella Saia*

Dove siamo rimasti?

Siamo partiti dal IX congresso dell'Associazione Nazionale Forense, dal titolo ***“Insieme nella giusta direzione”*** del settembre dell'anno 2021, nel quale è stato elaborato un documento preparatorio per il XXXV Congresso Nazionale Forense, poi svoltosi a Lecce nell'ottobre scorso, e nel quale è stato affrontato il tema in materia di intelligenza artificiale, dal titolo ***“L'ESPERIENZA DELLA LEGGE E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SOSPESI TRA GIUDIZIO E ALGORITMO”***, avente ad oggetto la trattazione dei seguenti temi: **1.** La percezione umana e giuridica della tecnologia; **2.** Il giudice emotivo e la macchina pensante: prevedibilità, predittività e autonomia negoziale. Profili costituzionali dell'uso dell'IA; **3.** I labili confini della responsabilità da algoritmo. **4.** IA e statistica: dati reali per un uso virtuale? Analisi dei metodi di creazione di un sistema predittivo.

Successivamente, la nostra Associazione ha provveduto a partecipare ai gruppi di lavoro pre-congressuali organizzati dal CNF, e più precisamente al gruppo 3.1 denominato

“Intelligenza artificiale e giurisdizione”, il quale ha prodotto un apposito documento<sup>1</sup>, avente ad oggetto la definizione di IA e di giustizia predittiva, l’IA nella giurisdizione penale, la giustizia predittiva nella giurisdizione tributaria, l’IA e Principi Etici e infine l’IA e il ruolo dell’avvocatura.

Al Congresso di Lecce, l’ANF ha altresì presentato la mozione (n. 85) in tema di intelligenza artificiale nella giurisdizione e nella professione forense, contenente la richiesta di adozione di misure per l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nel sistema Giustizia con modalità rispettose dei principi e dei valori costituzionali e che garantissero trasparenza, equità, autonomia e indipendenza della magistratura e di tutti i soggetti coinvolti, e che è stata approvata dalla massima assise dell’Avvocatura.

Questo è quello di cui ci siamo già occupati, adesso invece proviamo a capire di cosa ci occuperemo, ovvero qual è stata l’evoluzione normativa, politica, culturale e tecnologica del fenomeno da allora ad oggi, ed in particolare di:

- 1. La direzione Europea e l’evoluzione di principi etici;*
- 2. La personalità elettronica dei robot;*
- 3. L’utilizzo dell’IA nell’esercizio della professione;*
- 4. Il Metaverso: Una Nuova Frontiera per gli Avvocati;*
- 5. Legal design.*

Quando si parla di intelligenza artificiale, infatti, la prima domanda che ci poniamo è: **che cos’è?** E dopo aver capito che cos’è, immediatamente dopo ci domandiamo: **a che punto siamo?**

Proprio perché le due domande sono strettamente correlate possiamo, sin d’ora, dire che fornire una definizione di intelligenza artificiale non è semplice, perché si tratta di un concetto i cui confini sono, in modo costante e repentino, mutevoli nel tempo, al pari e specularmente all’incontenibile progresso tecnologico.

---

<sup>1</sup> GDL 3.1 – documento finale “Intelligenza artificiale e giurisdizione” in <https://congressonazionaleforense.it/benvenuti/lavori-pre-congressuali/>

Tuttavia, ricercare una definizione di IA nel sistema giudiziario è tanto utile quanta necessaria al fine di individuare quali sono le potenzialità in termini di efficacia ed efficienza della stessa.

Per tale motivo si proverà a fornire una definizione “attuale” di intelligenza artificiale, limitatamente al “sistema giudiziario”, che è quello che qui ci interessa.

Secondo la Carta etica europea per intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari si intende l’«*Insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani*»<sup>2</sup>.

L’obiettivo è quello di far svolgere alle macchine compiti complessi svolti in passato dagli esseri umani.

L’espressione “intelligenza artificiale” è però criticata dagli esperti, che sono soliti distinguere tra intelligenze artificiali “forti” (capaci di contestualizzare problemi in maniera completamente autonoma, in cui le macchine sono capaci di vedere, comprendere il linguaggio, apprendere, ragionare) e intelligenze artificiali “deboli” o “moderate” (alte prestazioni limitate all’ambito di addestramento, la macchina cerca di riprodurre i risultati ottenibili dall’intelligenza umana per singoli compiti).

Al momento il successo dell’intelligenza artificiale è circoscritto a quella di tipo debole, successo in gran parte dovuto agli importanti avanzamenti ottenuti dalle tecniche di *machine learning* (trattasi di un sottoinsieme dell’IA, il cui compito è quello di addestrare i computer ad imparare dai dati e a migliorare con l’esperienza), e di *deep learning* (trattasi di un sottoinsieme del machine learning, in cui gli algoritmi di reti neurali vengono plasmati per funzionare come il cervello umano, apprendendo da una grandissima quantità di dati).

Tuttavia, queste tecnologie sono ottenute con tecniche di programmazione e che pertanto non comportano alcuna capacità cognitiva.

---

<sup>2</sup> cfr. Glossario allegato alla «Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi», adottata dalla CEPEJ nel corso della sua 31<sup>a</sup> Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), pag. 47).

La macchina si limita a trattare i dati senza comprenderne il significato più intimo, limitandosi ad ottenere un risultato analogo, o talvolta anche migliore, rispetto alle prestazioni umane.

Per questo motivo si ottiene un comportamento intelligente senza tuttavia usare l'intelligenza.

Ritornando ora alla domanda di partenza, ovvero che cos'è l'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario, potremmo definire quest'ultima **«come quella parte di tecnologia finalizzata a realizzare dispositivi che, percependo il proprio ambiente mediante l'acquisizione di dati, l'interpretazione dei dati strutturati o non strutturati raccolti, il ragionamento sulla conoscenza o l'elaborazione delle informazioni derivate da questi dati, individuano le azioni più utili da intraprendere per velocizzare le attività ed evitare eventuali errori umani nell'esercizio della giurisdizione, con l'obiettivo di rafforzare la certezza dell'ordinamento giuridico, attraverso il contenimento del soggettivismo giudiziario»<sup>3</sup>.**

L'esigenza, invero, di stabilizzare l'interpretazione delle norme e di assicurare un'uniforme applicazione della legge, in modo da consentire agli operatori del diritto di valutare e prevedere gli effetti giuridici delle condotte, ha portato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziale, diretta a prevedere l'esito delle pronunce, attraverso l'utilizzo di algoritmi che analizzano le norme giuridiche e le vicende processuali.

Dopo aver fornito la risposta alla prima domanda, proviamo adesso ad occuparci della seconda questione, ovvero **a che punto siamo?** Qual è l'evoluzione normativa, politica, culturale e tecnologica del fenomeno da allora ad oggi?

---

<sup>3</sup> cfr. SAIA M.G., ROCCHI G., POLINI A., in *“Definizione di Intelligenza Artificiale”*, GDL 3.1– documento finale *“Intelligenza artificiale e giurisdizione”*, cit., p. 8

## 1. La direzione Europea e l'evoluzione dei principi etici

di Raffaella Bianconi

All'interno dell'Unione Europea è in corso da anni il tentativo di fornire risposte regolatorie secondo una normazione prevalentemente per principi, nella consapevolezza di poter fruire dei benefici che tale strumento può apportare.

Il quadro di riferimento Europeo si muove sia in ambito normativo che etico, con l'obiettivo di definire e normare in maniera unitaria l'intelligenza artificiale (IA) cominciando dalla definizione di IA contenuta nella **Comunicazione Artificial Intelligence for Europe 25.04.2018** che indica come l'intelligenza artificiale concerna sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente, compiendo azioni con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi.

I sistemi basati sulla IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (ad esempio, assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure incorporare l'IA in dispositivi hardware (ad esempio i robot avanzati, auto a guida autonoma, droni, o applicazioni internet con impatto sulla realtà materiale).

In ambito giudiziario la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) aveva già indicato sin dal 2016 le **Linee guida su come guidare il cambiamento verso le Cybergiustizia**<sup>4</sup> in cui, oltre a enucleare i vantaggi di una maggiore informatizzazione dei sistemi giudiziari, si cominciavano a delineare le problematiche del ricorso alla giustizia predittiva da parte degli operatori di ODR (risoluzione delle controversie online).

In tale documento si evidenziava, altresì, come l'uso di modelli predittivi consentisse di aumentare l'efficienza per casi semplici e ripetitivi, nonché l'indipendenza dei giudici, che erano e sono coloro su cui doveva cadere l'assunzione della responsabilità del processo decisionale (§ 49), nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle "armi" per tutte le parti processuali (§ 50). Le medesime linee guida indicavano le

---

<sup>4</sup> Fonte: <https://rm.coe.int/16807482de>

criticità del passaggio ad una completa informatizzazione dei dati, soprattutto anche per i rischi connessi alle vulnerabilità dei sistemi informatici, soprattutto per quanto attiene le banche dati pubbliche (§75).

Successivamente, è stata sottoscritta da 25 Paesi, in data 10 aprile 2018, **la Dichiarazione di Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale**, che stabiliva un piano coordinato sull'IA, a cui ha fatto seguito, da parte della Commissione Europea sull'Efficienza della Giustizia (CEPEJ), l'adozione **della Carta Etica Europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari**<sup>5</sup>.

Tale documento è destinato agli attori pubblici e privati incaricati di creare e lanciare strumenti e servizi di intelligenza artificiale, relativi al trattamento di decisioni e dati giudiziari, oltre che a coloro che prendono decisioni in materia di quadro legislativo, o regolamentano tali servizi.

L'adozione di servizi di intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari dovrebbe avere lo scopo di migliorarne l'efficienza, ma solo mediante un utilizzo responsabile nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, enunciati nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Convenzione per la protezione dei dati di carattere personale, in conformità agli altri principi fondamentali.

Tale tipologia di software, quale che sia il suo fine (agevolare la consulenza, o la redazione di un atto), deve essere costruito in modo che sia garantita la trasparenza, l'imparzialità e l'equità da un "ente" esterno ed indipendente.

Tale documento identifica cinque principi sull'utilizzo dell'IA nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi

- 1) PRINCIPIO DEL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI:** assicurare l'elaborazione e l'attuazione di strumenti e servizi di intelligenza artificiale che siano compatibili con i diritti fondamentali. Privilegiare gli approcci etici rispettosi dei diritti umani fin dall'elaborazione dei dati, in modo da garantire che il programma non violi i valori fondamentali protetti dalla Convenzioni.

---

<sup>5</sup> Fonte: <https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348>

- 2) **PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE:** prevenire specificamente lo sviluppo o l'intensificazione di discriminazioni tra persone o gruppi di persone. Il trattamento standardizzato dei dati e la mera classificazione statistica potrebbe portare ad aggravare le discriminazioni esistenti, in modo deterministico. In tal senso devono essere apportati i giusti correttivi per prevenire tale problematica dell'IA.
- 3) **PRINCIPIO DI QUALITÀ E SICUREZZA:** in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, utilizzare fonti certificate e dati intangibili con modelli elaborati multidisciplinariamente, in un ambiente tecnologico sicuro. I *creators* di modelli di apprendimento automatico giudiziario devono interagire con i professionisti della giustizia e delle scienze sociali, per poter apportare le salvaguardie etiche necessarie. Oltre a ciò, le fonti utilizzate come dati giudiziari da inserire nel software dovrebbero venire da fonti certificate e tracciabili.
- 4) **PRINCIPIO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ ED EQUITÀ:** rendere le metodologie di trattamento dei dati accessibili e comprensibili, oltre che autorizzare verifiche esterne. Deve sussistere un equilibrio tra la proprietà intellettuale di alcune metodologie di trattamento e l'esigenza di trasparenza (accesso al processo creativo), imparzialità (assenza di pregiudizi) equità e integrità intellettuale (privilegiare gli interessi della giustizia) quando si utilizzano strumenti che possono avere conseguenze giuridiche, o che possono incidere significativamente sulla vita delle persone. Valutare anche la possibilità di open source dei codici e della documentazione, anche se tali opzioni possono sembrare utopistiche nel contesto industriale dove i codici degli sviluppatori sono considerati segreti.
- 5) **PRINCIPIO “DEL CONTROLLO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE”:** precludere un approccio prescrittivo e assicurare che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte. L'utilizzatore deve essere informato con un linguaggio chiaro e comprensibile del carattere vincolante o meno delle soluzioni proposte dagli strumenti di intelligenza artificiale, delle diverse possibilità disponibili, e del suo diritto di ricevere assistenza legale e di

accedere a un tribunale. Deve inoltre essere informato in modo chiaro di qualsiasi precedente trattamento di un caso mediante l'intelligenza artificiale, prima o nel corso di un procedimento giudiziario, e deve avere il diritto di opporvisi, al fine di far giudicare il suo caso direttamente da un tribunale ai sensi dell'articolo 6 della CEDU.

La Commissione Europea, in data 19 febbraio 2020, ha provveduto ad adottare il **Libro Bianco sull'intelligenza artificiale “Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia”**<sup>6</sup> con l'obiettivo di favorire i progressi scientifici, a preservare la leadership tecnologica dell'UE e a garantire che le nuove tecnologie siano al servizio di tutti gli Europei e ne migliorino la vita rispettandone i diritti. Tuttavia, nonostante il sottotitolo del Libro Bianco sia ottimistico, all'interno del medesimo si evidenzia l'esigenza di un quadro normativo che porti ad uno sviluppo sostenibile e responsabile dell'IA, anche e soprattutto nel contesto della cooperazione internazionale dove la Commissione si fa promotrice di un approccio che promuova i diritti fondamentali, tra cui la dignità umana, il pluralismo, l'inclusione, la non discriminazione e la protezione della privacy e dei dati personali.

E d'altronde, è lo stesso Libro Bianco ad indicare come *“L'uso dell'IA può pregiudicare i valori su cui si fonda l'Unione e causare violazioni dei diritti fondamentali, compresi i diritti alle libertà di espressione e di riunione, la dignità umana, la non discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale (ove applicabili in determinati settori), la protezione dei dati personali e della vita privata, o il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un giudice imparziale, nonché la tutela dei consumatori”*. Quanto sopra parte dal presupposto che se il processo decisionale umano non è immune da errori e distorsioni, queste stesse distorsioni, se presenti nell'IA, potrebbero tuttavia avere effetti molto maggiori e colpire, o discriminare numerose persone in assenza dei meccanismi di controllo sociale che disciplinano il comportamento umano. Ciò può accadere anche quando il sistema di IA “apprende” nel

---

<sup>6</sup> Fonte: [https://commission.europa.eu/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust\\_en](https://commission.europa.eu/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en)

corso del suo funzionamento. Ciò potrebbe creare problemi nell'applicazione corretta delle norme di legge ed impedire ai cittadini di verificare le modalità con cui le decisioni sono state prese dall'IA.

Le dichiarazioni di principio indicate nel Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale e nelle Linee Guida Etiche del 2019, sono di fatto i principi base che dovrebbero fondare le direttrici dell'azione legislativa per vincolare lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale e, nei limiti del possibile, garantirne l'affidabilità. In tal senso si enucleano i criteri in base ai quali l'Intelligenza Artificiale viene considerata sicura:

- 1) L'IA dovrebbe rispettare le previsioni di legge che la regolano nella sua ideazione e nel suo utilizzo;
- 2) Dovrebbe osservare i principi etici;
- 3) Dovrebbe dimostrare robustezza.

Ciò mediante una lista di controllo dei sistemi di IA e della loro produzione che serve a verificare sia che i requisiti per una IA affidabile siano rispettati e sia quali prescrizioni giuridiche obbligatorie imporre ai soggetti interessati. La lista di controllo comprende:

- i dati di addestramento;
- la tenuta dei dati e dei registri;
- le informazioni da fornire;
- la robustezza e la precisione;
- la sorveglianza umana;
- prescrizioni specifiche per determinate applicazioni particolari dell'IA, come quelle utilizzate a fini di identificazione biometrica remota.

Da quanto sin qui indicato non si può non rilevare una grande attenzione da parte delle istituzioni europee in materia. Tuttavia, tale mole di documentazione sconta il fatto che si tratta di mere regole etiche che costituiscono una *soft law*, autorevole ma che non può che costituire una mera raccomandazione per i produttori (e per gli utilizzatori).

Ciò introduce il problema della responsabilità dei difetti e degli errori della progettazione dei sistemi di IA, con la possibilità di confliggere con la Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, secondo cui il produttore è responsabile

dei danni causati da un prodotto difettoso. Tuttavia, nel caso di sistemi basati sull'IA, come quelli delle auto a guida autonoma, può rivelarsi difficile provare che il prodotto sia difettoso e dimostrare il danno cagionato e il nesso di causalità tra difetto e danno. In aggiunta non è chiaro come, e in che misura, si applichi la Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi nel caso di alcuni tipi di difetti, ad esempio per quelli risultanti da carenze della cibersecurity dei prodotti. Tale problema diventa di particolare sensibilità nel caso di bias applicativi dell'IA nel contesto legale.

In tale contesto, partendo dall'analisi delle potenzialità e dei rischi, la Commissione presenta, in data 21 aprile 2021, la **Proposta di regolamento sui sistemi di intelligenza artificiale**<sup>7</sup>, denominata anche **Artificial Intelligence ACT (AIA)**.

L'AIA ha inteso porre regole di protezione preventiva, funzionali a ridurre, ovvero azzerare, le probabilità stesse delle violazioni, richiedendo l'adozione di comportamenti e adempimenti preventivi, piuttosto che ricorrere ad un complesso sistema di tutele successive. In questo senso il percorso normativo europeo si caratterizza per l'obiettivo, più volte dichiarato, di individuare soluzioni finalizzate all'introduzione di regole conformi a parametri di equità, antropocentrismo e solidarietà, quale linea di mediazione tra le esigenze del mercato europeo e globale ed i valori costituzionali fondanti l'UE.

L'AIA è il primo atto al mondo che cerca di dare una normazione universale e trasversale dell'intelligenza artificiale con lo scopo di trovare un equilibrio fra la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti nell'Unione Europea e lo sviluppo della tecnologia delle intelligenze artificiale all'interno dell'Unione.

Nell'art. 3 delle definizioni allegate all'AIA si propone una definizione di Sistemi di intelligenza artificiale per cui è *“sistema di intelligenza artificiale (sistema di IA) un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I e in grado, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, di generare risultati quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono”*.

---

<sup>7</sup> <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-fostering-european-approach-artificial-intelligence>

Muovendo da tale definizione, l'AIA distingue i sistemi di IA sulla base del rischio che comportano suddividendoli in sistemi:

- a) Livello di rischio inaccettabile;
- b) Livello di rischio elevato;
- c) Livello di rischio minimo.

a) I sistemi della prima categoria sono quelli che includono sistemi che utilizzano tecniche subliminali al fine di distorcere inconsapevolmente il comportamento di un individuo, determinando il pregiudizio di costui, il danno fisico, o psicologico, oppure che sfruttano le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone fino a determinare pregiudizio nei loro confronti, o che possono essere utilizzati da autorità pubbliche per classificare l'affidabilità delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o di caratteristiche della personalità note o previste (social scoring, in essere per esempio in Cina), oppure ancora si avvalgono di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale. Tutti tali sistemi sono vietati.

b) e c) Sono sistemi consentiti, purché utilizzati nel rispetto di una serie di misure di sicurezza da assumere e declinate sulla base dello specifico contesto nel quale il sistema è utilizzato, tenuto conto dei rischi concreti che il sistema di IA è in grado di cagionare. Per questi sistemi si prevedono regole che riguardano i requisiti in termini di conformità del prodotto e le responsabilità dei fornitori dello stesso, le modalità di gestione dei rischi e di sorveglianza del sistema software, le strategie per il controllo e la governance dei dati di cui l'intelligenza artificiale si avvale, le informazioni da fornire agli utenti e alle autorità pubbliche di sorveglianza.

L'AIA introduce, poi, obblighi di trasparenza per alcune categorie e sistemi di intelligenza artificiale, che interagendo con gli esseri umani, utilizzando il riconoscimento della categorizzazione biometrica, la manipolazione di immagini, o documenti effettuati da IA, siano in grado di trarli potenzialmente in inganno.

Costruire un'intelligenza artificiale affidabile creerà un ambiente sicuro e favorevole all'innovazione per utenti e sviluppatori.

A corollario dell'AIA, in data 28 settembre 2022 hanno fatto seguito le presentazioni di due Proposte di Direttiva:

- Proposta di Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (PL)<sup>8</sup>
- Proposta di Direttiva sull'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale dell'IA (**Direttiva responsabilità IA**)<sup>9</sup>

In sintesi, *de iure condendo*, la Commissione ha proposto tre iniziative giuridiche interconnesse che contribuiranno a costruire un'IA affidabile, dove sicurezza e responsabilità sono elementi che si rafforzano a vicenda.

Infatti da un lato, la Proposta di Regolamento del 2021 mira a ridurre i rischi per la sicurezza ed i diritti fondamentali, fissando regole di natura preventiva sull'immissione, la messa in servizio e l'uso di sistemi di IA.

Dall'altro, le due Proposte di Direttiva del 2022 mirano ad adeguare le norme in materia di responsabilità all'IA, garantendo una armonizzazione con una tutela ex post.

E d'altronde, le tre Proposte della Commissione si devono armonizzare con le normative interne degli Stati membri e con le altre recenti norme europee:

REG. UE 2016/679 (GDPR)

REG. UE 265/2022 Legge sui servizi digitali

REG. UE 2019/881 Cybersicurezza

COM (2022)454 Proposta di regolamento sulla cyberresilienza.

Ciò detto, cercando di non menomare la libertà di ricerca e di sviluppo dell'IA, il Legislatore Europeo mira a garantire i propri cittadini negli aspetti di sicurezza di tali strumenti, cercando di costituire un quadro normativo coordinato dell'Unione che eviti la frammentazione delle regole giuridiche dei singoli Stati membri in materia, pur incentivando l'innovazione relativa all'IA, che viene vista come propellente per lo sviluppo delle PMI che costituiscono l'ossatura economica dell'Unione, mantenendo in

---

<sup>8</sup> Fonte: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2022\)495&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)495&lang=en)

<sup>9</sup> Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0496&from=EN>

tutto ciò l'orizzonte intellettuale per cui l'IA deve rimanere al servizio dell'essere umano e non viceversa.

Si noti come nelle due proposte del 2022 la Commissione ha preferito adottare proposte di Direttive anziché di Regolamenti, in dettaglio:

**La Proposta di Direttiva PL<sup>10</sup>** interviene sulla vecchia Direttiva in materia di responsabilità confermando il principio che il danneggiato non deve provare la colpa del fabbricante, ma il difetto del bene-software-file per fabbricazione digitale che rimane il pre-requisito della responsabilità. I soggetti tenuti responsabili sono i fabbricanti, gli importatori, i rappresentanti autorizzati, i fornitori di servizi di logistica e qualunque soggetto abbia il potere di modificare il prodotto incidendo sulla sicurezza. Residua una responsabilità sussidiaria per il distributore e per il fornitore delle piattaforme online.

#### **La Proposta di Direttiva IA<sup>11</sup>**

Questa proposta riguarda prevalentemente i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, così come individuati dalla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, e trova applicazione ogni volta che il risarcimento del danno sia richiesto ai sensi delle regole nazionali, o delle normative dell'Unione Europea.

Le regole di questa proposta non presuppongono il difetto del bene, ma la colpa. Pertanto, le azioni di risarcimento possono essere intentate nei confronti di qualunque operatore, incluso l'utente dei sistemi di intelligenza artificiale, oppure gli enti pubblici che possano aver contribuito a creare qualsiasi tipo di danno.

La Proposta di Direttiva stabilisce che la mancata compliance agli obblighi di diligenza, cioè ai requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento sulle intelligenze artificiale, importi di per sé la prova della colpa, fermo restando che il rispetto di tali requisiti vada valutato alla luce del grado di pericolosità del sistema di IA, individuato ai sensi della Proposta di Regolamento IA.

---

<sup>10</sup> Fonte: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2022\)495&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)495&lang=en), cit.

<sup>11</sup> Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0496&from=EN>, cit.



In conclusione, al termine di questa disamina, certamente incompleta, del quadro del diritto dell'Unione Europea in materia di IA e, segnatamente, di IA applicata ai sistemi giudiziari, si deve osservare come lo sforzo dell'Unione di razionalizzare la disciplina sia stato profuso sia mediante la produzione di materiale normativo di natura non vincolante (come i libri bianchi le carte etiche e tutti gli strumenti di *soft law*), sia come produzione di strumenti giuridici, quali la Proposta di Regolamento e le due Proposte di Direttiva, che mirano a garantire, sia in forma preventiva che a posteriore, la sicurezza dei cittadini dell'Unione nell'utilizzo delle intelligenze artificiali, e la messa al servizio delle stesse nell'esclusivo interesse dell'essere umano, e non viceversa.

## 2. La personalità elettronica dei robot

di Maria Gabriella Saia



Recentemente si discute sull'opportunità di attribuire soggettività giuridica ai robot, ovvero di riconoscere ai sistemi di intelligenza artificiale “forti” la capacità di essere titolari di diritti e di doveri.

L'argomento sembrerebbe ancora molto distante dalla realtà, tanto da pensare di non doversi occupare della questione, ma come sappiamo bene la tecnologia viaggia alla velocità della luce e, prima ancora di pensare che l'argomento possa essere prematuro, ci accorgiamo invece che è molto attuale e che è necessario affrontarlo, soprattutto in un contesto sociale, come quello odierno, in cui l'intelligenza artificiale spazia in tutti i settori della nostra esistenza<sup>12</sup>.

A ben vedere l'Unione Europea si è già posta la questione, tant'è che ha provato a disciplinare la materia, anche se purtroppo non ha trovato il favore di molti.

Il Parlamento Europeo, in particolare, è intervenuto con la Risoluzione del 16 febbraio 2017, recante *“raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile*

<sup>12</sup> Cfr. SAIA M.G., *“La soggettività giuridica dei robot”* in *“Rassegna degli Avvocati Italiani Newsletter”* realizzata da 24 Ore Professionale in collaborazione con Associazione Nazionale Forense. © 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a., Milano, n. 2\_marzo 2023, pag. 57

sulla robotica (2015/2103(INL))<sup>13</sup>, sul presupposto che, a differenza del passato, i robot sono oggi in grado di sviluppare una determinata autonomia e capacità cognitiva, quali ad esempio quella di apprendere dall'esperienza, di prendere decisioni quasi autonomamente, così da rendersi sempre più simili ad agenti che si relazionano con l'ambiente circostante, con la possibilità anche di manipolarlo significativamente, e pertanto, la questione della responsabilità giuridica dell'azione dannosa dei robot diventava essenziale.

Invero, considerata l'autonomia dei robot, definita dalla medesima Risoluzione, alla lettera AA), come *«la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; che tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con l'ambiente»*, il Parlamento Europeo sollevava la questione in ordine alla loro natura rispetto alle categorie giuridiche già esistenti e sull'opportunità di crearne una nuova con caratteristiche proprie e specifiche, considerato che:

i) nell'attuale quadro giuridico, i robot non sono considerati responsabili in proprio di atti od omissioni che causano danni a terzi, in quanto le norme esistenti in materia fanno risalire la responsabilità dei robot ad uno specifico agente umano, ad esempio al fabbricante, all'operatore, al proprietario o all'utilizzatore, anche sotto il profilo della responsabilità oggettiva;

ii) nell'ipotesi in cui un robot sia in grado di prendere delle decisioni autonomamente, tuttavia, le norme esistenti non sono in grado di attivare sufficientemente la responsabilità per i danni causati dallo stesso, poiché non consentirebbero di individuare il soggetto responsabile del risarcimento né della riparazione del danno causato;

iii) la carenza dell'attuale quadro normativo è palese, anche in materia di responsabilità contrattuale, stante che le norme tradizionali non possono trovare applicazione ai casi come quelli, ad esempio, in cui sono le macchine a scegliersi la controparte, negoziare termini contrattuali, concludere contratti ecc., ponendo così in evidenza la necessità

---

<sup>13</sup> Fonte: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051\\_IT.html#title1](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html#title1).

dell'introduzione di nuove norme che siano efficaci e al passo con i tempi, che corrispondano alle innovazioni e agli sviluppi tecnologici.

Sulla scorta di ciò il Parlamento Europeo, ritenendo che *«la responsabilità civile per i danni causati dai robot sia una questione fondamentale che deve essere altresì analizzata e affrontata a livello di Unione al fine di garantire il medesimo livello di efficienza, trasparenza e coerenza nell'attuazione della certezza giuridica in tutta l'Unione europea nell'interesse tanto dei cittadini e dei consumatori quanto delle imprese»*<sup>14</sup>, chiedeva alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo in ordine alle questioni giuridiche in materia di sviluppo e utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale prevedibili nei successivi 10-15 anni, unitamente ad atti non legislativi, quali linee guida e codici di condotta; e che detto atto legislativo - a prescindere dalla soluzione giuridica ritenuta applicabile alla responsabilità civile per i danni causati dai robot in casi diversi da quelli di danni alle cose - non avrebbe dovuto in alcun modo limitare il tipo o l'entità dei danni da risarcire, né avrebbe dovuto limitare le forme di risarcimento da offrire alla parte lesa per il semplice fatto che il danno fosse provocato da un soggetto non umano.

Infine, il medesimo Parlamento invitava la Commissione a valutare, tra le soluzioni giuridiche possibili, *«l'istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente **il riconoscimento della personalità elettronica dei robot** che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi»*<sup>15</sup>.

Come prima accennato, la soluzione prospettata dal Parlamento Europeo, in merito alla costituzione di un *tertium genus* titolare di personalità elettronica, tuttavia ad oggi non ha avuto seguito, forse perché il contesto sociale non ha ancora maturato quella sensibilità che gli consenta di mettere sullo stesso piano l'intelligenza artificiale autonoma con quella naturale.

<sup>14</sup> Cfr. punto n. 49 della Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017, in [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051\\_IT.html#title1](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html#title1).

<sup>15</sup> Cfr. punto n. 59, lett. f) cit. Risoluzione.

A tal proposito, infatti, la Commissione Europea, nella formulazione della Proposta di *“Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione”*<sup>16</sup>, del 21 aprile 2021, contenente il quadro normativo sull'intelligenza artificiale, non ha previsto l'introduzione dell'istituto della persona elettronica.

Più in particolare, la Commissione è intervenuta a introdurre delle disposizioni per le azioni di responsabilità civile da esperire soltanto nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, quali operatori di sistemi di intelligenza artificiale, qualora detti sistemi cagionino pregiudizio alla vita, alla salute, all'integrità fisica di una persona fisica, ovvero al patrimonio di persone fisiche che giuridiche.

Pertanto, ha previsto una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale sulla scorta del potenziale livello di rischio: più autonomo è un sistema, maggiore sarà il grado di rischio che lo stesso possa causare danni o pregiudizi in maniera casuale. Ad ogni livello di rischio corrisponderà, dunque, uno specifico grado di responsabilità.

Gli operatori di sistemi ad alto rischio saranno ritenuti oggettivamente responsabili per qualsiasi danno o pregiudizio causati dalle attività, dispositivi, processi derivanti dai sistemi di intelligenza artificiale, e non potranno sottrarsi dalla loro responsabilità sostenendo di avere agito con la dovuta diligenza o che derivi dall'autonomia del sistema, salvo che nei soli casi in cui il danno o il pregiudizio derivi da causa di forza maggiore.

In conclusione, l'introduzione dell'istituto della “persona elettronica” appare oggi ancora più impellente rispetto al passato. Basti pensare alle recenti sperimentazioni di robotica sempre più simili all'intelligenza umana, dotati di capacità cognitiva e autonomia decisionale.

---

<sup>16</sup> Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>.



La scelta della Commissione, pur allo stato percorribile, non appare comunque lungimirante in proiezione futura, in quanto non potrà soddisfare le evolute esigenze digitali.

19

Se ne dovrà prenderne atto e fare i conti con la realtà virtuale che ci circonda, spingendo le coscienze verso quel processo di sensibilizzazione che conduca verso il medesimo percorso già intrapreso per le persone giuridiche, fino ad arrivare al riconoscimento della personalità elettronica.

### 3. L'utilizzo dell'IA nell'esercizio della professione

di Paolo Assirelli



Occorre preliminarmente precisare che questo paragrafo non tratterà dell'Intelligenza Artificiale come oggetto del diritto, ma unicamente come strumento per i professionisti del settore legale.

Mentre gran parte degli operatori del diritto stanno ancora discettando sull'utilità e gli spazi concedibili alla cd. *IA predittiva*, e sui principi etici che devono sovraintendere alla produzione normativa e regolamentare, hanno ormai fatto il loro ingresso nella società le piattaforme testuali (ad es. ChatGPT) e grafiche (ad es. DALL-E 2), altamente più performanti ed espressione della cd. *IA generativa*.

Generativa nel senso che - già oggi - le tecnologie in cui si esplica sono in grado di rispondere all'utente creando (generando) pareri legali non vincolanti, bozze contrattuali e sezioni di atti legali e giudiziari (e siamo solo all'inizio!). Si cerca altresì di identificare il fenomeno sotto il nome di "*tecnologie trasformatrici*" poiché tutte tali tecnologie utilizzano i "Big Data", l'Analisi Predittiva, il Machine Learning, la Robotic Process Automation, quindi "*trasformano*" i dati digitali di più diversa provenienza

(input) in un prodotto finale che può assumere numerose forme: testuali, grafiche, vocali (output).

L'utilizzo di tali tecnologie (software e hardware) è molto ampio ed in continua espansione: come detto, la redazione e l'analisi di documenti; la ricerca sistematica di norme e pronunce all'interno di ampi database; l'amministrazione dello studio declinabile come gestione del personale, gestione dei pagamenti e degli archivi informatici; gestione conservativa e/o trasmissione di atti e documenti (mediante il cloud-computing), l'amministrazione/gestione dei rapporti con i clienti; l'utilizzo di ChatBot (cioè di sistemi diretti a simulare conversazioni umane (scritte o parlate); l'automazione della traduzione di documenti legali (ad es. le reti neurali di DeepL) che offre l'ulteriore vantaggio di contribuire ad abbattere le barriere linguistiche, aprendo al professionista che le utilizza mercati e clientela non più limitati alla nazione di provenienza.

Questi sono tutti aspetti professionali in cui un numero ormai consistente di studi legali e professionali stanno già oggi utilizzando le tecnologie di IA generativa con evidenti vantaggi in termini di riduzione dei costi e tempi richiesti dalle attività correlate, standardizzazione dei protocolli e processi necessari al loro disbrigo.

Questa è sicuramente la parte positiva degli ultimi sviluppi tecnologici, ma l'utilizzo della IA generativa a livello professionale mostra con netta evidenza anche l'esistenza di rischi che non possono essere ignorati.

È ormai divenuta un assioma, quando ci si occupa del futuro della professione alla luce delle tecnologie IA, l'affermazione che esse affiancheranno, ma non sostituiranno, l'Avvocato, ma è altrettanto innegabile che tali tecnologie andranno fatalmente ad erodere una parte dello spazio oggi occupato dalle professioni legali, fenomeno peraltro già attualmente in corso anche per altri e diversi fattori.

Se tali tecnologie sono effettivamente ed utilmente in grado di "sgravare" – automatizzandole - quasi il 50% delle prestazioni attualmente prestate da persone fisiche, percentuale assolutamente riferibile anche alle attività legali, condurranno

giocoforza ad una contrazione di tali attività con conseguente riduzione dei guadagni e dello spazio disponibile sul mercato per i servizi legali.

Il loro impatto è – e sarà – particolarmente importante nei confronti dei professionisti più giovani, quelli che si affacciano alla professione, riducendone in misura consistente le possibilità di crescita professionale<sup>17</sup>.

Negli Stati Uniti, che già da anni sono coinvolti in tali dinamiche, si è assistito ad una vera e propria migrazione delle prestazioni di servizi di consulenza legale su piattaforme telematiche o mediante sistemi esperti. L'assistenza difensiva viene in tali casi prestata attraverso dei portali di giustizia telematica non solo – come in Europa - nel settore pubblico, ma anche in quello privato, dove l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale si sta avviando ad essere la modalità principale di gestione della giustizia arbitrale e delle procedure di mediazione e di gestione alternativa delle controversie (ADR).

L'utilizzo della tecnologia di IA generativa pone anche alcuni rischi specifici, sia di natura prettamente tecnica, sia di natura deontologica.

Sia per le ChatBot, sia per i sistemi cloud computing un aspetto importante è quello della sicurezza nella trasmissione dei dati (anche in chiave extraterritoriale) e nei diversi trattamenti a cui tali dati vengono poi sottoposti.

Sotto il profilo deontologico è bene evidenziare come l'Avvocato non dotato di un'adeguata formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie e delle nuove funzioni, e/o non aggiornato, è sempre più esposto alla commissione di errori nella gestione dei processi telematici con conseguenti rischi di inadempimento contrattuale e responsabilità deontologica.

Da segnalare poi i rischi connessi ad aspetti come la violazione dell'obbligo di segretezza; dall'obbligo di indipendenza, del divieto di accaparramento della clientela.

---

<sup>17</sup> Non a caso, negli USA, che per primi stanno ormai da anni fronteggiando tale sviluppo/problema, si è ormai giunti alla loro definizione come “disruptive legal technologies” (tecnologie giuridiche dirompenti)



Il primo tentativo di contenimento, di fissazione di un perimetro minimo, è avvenuto a livello istituzionale ed Europeo, sulla piattaforma chatGPT, prima con un intervento del Garante Privacy italiano (provvedimento di limitazione provvisoria n. 112 del 30.3.2023, cui ha fatto seguito il Provvedimento n. 114 del 11.4.2023), ripreso ed ampliato dall'European Data Protection Board che ha costituito un'apposita task force dedicata all'individuazione delle soluzioni di conformità di ChatGPT (e quindi di piattaforme simili) alla vigente normativa privacy.

Si tratta di interventi importantissimi, che come è ovvio, hanno la finalità di tutelare il rispetto al diritto alla riservatezza dei dati personali e di evitare l'abuso insito in una massiva raccolta di dati personali praticamente all'insaputa dei volenterosi utenti/donatori.

## **4. Il Metaverso: Una Nuova Frontiera per gli Avvocati**

di *Francesco Leone*

Il mondo sta vivendo una rapida trasformazione digitale, e con essa emergono nuove opportunità professionali per gli avvocati. Uno degli spazi più promettenti in cui i legali italiani possono espandere la propria attività è il metaverso.

In questo contributo, esploreremo cos'è il metaverso, le piattaforme più avanzate, i vantaggi di aprire uno studio legale nel metaverso, i servizi legali offerti, gli esempi di avvocati che hanno già intrapreso questa strada e i nuovi quesiti giuridici che sorgono in questo contesto. In un momento storico segnato dai grandi cambiamenti epocali, unitamente all'intelligenza artificiale, il metaverso rappresenterà senza ombra di dubbio una rivoluzione copernicana per ciò che attiene ai "luoghi", ai servizi e alla platea di potenziali clienti con i quali ogni avvocato sarà chiamato a confrontarsi.

Cos'è il Metaverso?

Il termine "metaverso" è stato coniato da Neal Stephenson nel romanzo cyberpunk *Snow crash* (1992) per indicare uno spazio tridimensionale all'interno del quale persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar personalizzati. È un concetto che richiama l'idea di un universo virtuale, una sorta di realtà alternativa, in cui le persone possono partecipare a esperienze immersive e sviluppare attività online. Le piattaforme del metaverso offrono una vasta gamma di possibilità, tra cui socializzare, fare affari, usufruire d'intrattenimento, godere di formazione e molto altro ancora.

**Le Piattaforme più Avanzate nel Metaverso**

Tra le piattaforme più avanzate nel metaverso, emergono nomi come Horizon (gruppo Meta), Fortnite, Roblox, Decentraland, CryptoVoxels e Somnium Space. Queste piattaforme offrono agli utenti la possibilità di creare e personalizzare i propri avatar, esplorare ambienti virtuali, acquistare terreni digitali, costruire edifici, aprire attività commerciali e professionali, interagire con altre persone. E tutte queste attività, se bene circoscritte ad un ambiente virtuale, prevedono transazioni reali sostenute dalla blockchain e dalle criptovalute.

Perché Aprire uno Studio Legale nel Metaverso?

Aprire uno studio legale nel metaverso può offrire numerosi vantaggi agli avvocati. Prima di tutto, il metaverso è un ambiente in rapida crescita, sul quale stanno puntando i più grandi player economici internazionali.

L'ultima banca in ordine di tempo a provare a quantificare l'impatto sull'economia globale è Citi, che stima il mercato del metaverso ad un giro d'affari compreso fra 8 e 13 trilioni (8mila-13mila miliardi di dollari) entro il 2030.

Cifre da capogiro che portano con sé due differenti ma convergenti riflessioni:

- la prima, è che il mercato tech globale ha puntato sul metaverso per farlo divenire, esattamente come fu con l'introduzione dell'internet negli anni '90, una nuova "rivoluzione industriale" capace di alimentare un nuovo mercato. Non è un mistero, infatti, che le aziende della Silicon Valley (ma anche le società tech asiatiche) abbiano esaurito il ciclo economico legato alla tradizionale rete internet, alla comunicazione mobile e alla vendita di *device* e relativa componentistica e, oggi, necessitino di nuovi spazi di estensione;

- la seconda considerazione, che interessa soprattutto ai professionisti, è che dinnanzi ad un cambio così radicale di paradigma economico, noi avvocati saremo chiamati a fare la nostra parte e a cogliere le inaspettate opportunità che provengono da questo mondo.

Per tutte queste ragioni interessarsi giuridicamente delle tematiche connesse al metaverso e/o aprire un proprio studio virtuale su una o più piattaforme diventerà sempre di più una scelta obbligata.

### Servizi Legali nel Metaverso

Uno degli aspetti più interessanti di aprire uno studio legale nel metaverso è la possibilità di offrire una vasta gamma di servizi legali online. Gli avvocati possono fornire consulenza legale "tradizionale" ma anche assistenza nella risoluzione di dispute virtuali, redazione di contratti per transazioni digitali, protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto digitale e molto altro ancora. Il metaverso offre una

piattaforma unica in cui gli avvocati possono sfruttare la tecnologia per fornire servizi legali innovativi e convenienti.

### **Esempi di Avvocati nel Metaverso**

Già oggi, alcuni avvocati pionieri hanno aperto uno studio legale nel metaverso e stanno sperimentando con successo questa nuova frontiera. Ad esempio, abbiamo una collega, specializzata in diritto digitale, che ha aperto il suo studio nel metaverso di Decentraland. Offre consulenza legale alle aziende che operano in spazi virtuali, aiutandole a navigare tra le sfide giuridiche legate alla protezione dei dati personali, alla privacy e alla sicurezza informatica.

Un altro esempio vede protagonista un collega che ha avviato il suo studio nel metaverso di CryptoVoxels e si concentra sulla consulenza legale per le transazioni di criptovalute e blockchain. Offre assistenza nella redazione di contratti intelligenti, risoluzione di controversie nel contesto delle criptovalute e aiuta le startup blockchain a navigare le questioni regolamentari complesse.

### **Nuovi quesiti Giuridici e nuove Competenze nel Metaverso**

L'avvento del metaverso ha sollevato una serie di nuovi quesiti giuridici che richiedono una riflessione approfondita da parte degli avvocati. Uno dei principali quesiti riguarda la proprietà dei beni digitali all'interno del metaverso. Chi detiene i diritti di proprietà su terreni virtuali, oggetti digitali e valute virtuali? Come possono essere applicate le leggi sulla proprietà intellettuale e sui contratti nel contesto del metaverso?

Allo stesso tempo, sorgono questioni riguardanti la sicurezza, la privacy e la protezione dei dati personali all'interno del metaverso. Come possono gli avvocati garantire che i dati dei clienti delle piattaforme siano adeguatamente protetti e che le transazioni online siano sicure?

Inoltre, la gestione delle dispute all'interno del metaverso presenta sfide uniche. Come possono essere risolte le controversie tra utenti virtuali? Quali meccanismi di risoluzione delle controversie possono essere implementati nel metaverso? Questi sono solo alcuni dei nuovi quesiti giuridici che gli avvocati nel metaverso devono affrontare.

È importante che gli avvocati si informino e si preparino per affrontare queste sfide emergenti e contribuire alla creazione di una cornice legale adeguata per il metaverso.

In conclusione, il metaverso offre agli avvocati un nuovo terreno fertile per espandere la propria attività e offrire servizi legali innovativi. Attraverso le piattaforme avanzate, gli avvocati possono raggiungere un pubblico globale, offrire consulenza legale specializzata e affrontare i nuovi quesiti giuridici che sorgono nel contesto del metaverso. È una nuova frontiera che richiede una mente aperta, una comprensione della tecnologia e la volontà di adattarsi a un ambiente in continua evoluzione. Sfruttando le opportunità offerte dal metaverso, gli avvocati potranno inoltre beneficiare delle interazioni sociali e delle reti professionali che si formeranno sempre di più all'interno di queste realtà virtuali. Il metaverso offre già oggi una serie di eventi virtuali, conferenze e comunità online in cui gli avvocati possono connettersi con colleghi di tutto il mondo. Queste interazioni possono portare a partnership, scambi di conoscenze e opportunità di collaborazione su progetti legali complessi.

Tuttavia, è importante riconoscere che l'apertura di uno studio legale nel metaverso richiede una pianificazione adeguata e una comprensione approfondita delle implicazioni legali e tecnologiche.

Gli avvocati devono essere in grado di navigare nelle piattaforme virtuali, comprendere le dinamiche delle criptovalute e della blockchain e familiarizzare con le leggi e le normative relative al metaverso.

Per queste ragioni è da ritenersi di primaria importanza un'ampia e approfondita attività formativa volta a far acquisire nuove competenze tecniche e giuridiche agli avvocati italiani consentendo loro di cogliere tempestivamente le indubbie opportunità che il metaverso porta con sé.

## 5. Legal design

di Donata Cappelluto e Carolina Brunazetto

Ogni consorzio civile è tale se la convivenza sociale al suo interno si fonda sul diritto e se detto consorzio si è dato un ordinamento giuridico efficace.

L'insieme delle norme giuridiche che garantisce la pacifica convivenza sociale dei suoi componenti o di uno Stato ne costituisce la sua spina dorsale; il carattere precipuo della norma è la sua generale cogenza, che non ammette deroghe<sup>18</sup>.

L'osservanza della norma, oltre ad essere garantita dalla sanzione derivante dalla violazione del suo contenuto prescrittivo, potrebbe essere parimenti garantita o più utilmente assicurata se il suo destinatario, oltre a dover conoscere il precetto (che spesso invero ignora) fosse messo in condizioni di acquisire la consapevolezza effettiva del suo contenuto.

La **comprensione dei precetti normativi**, ontologicamente vitale in una società civile, è l'**obiettivo** perseguito dal movimento planetario che si sta sempre più diffondendo nella società moderna<sup>19</sup> caratterizzata dall'uso massivo di strumenti informatici, intelligenza artificiale e metaverso; ambiti nei quali la regolamentazione giuridica ha il grave e duplice limite di:

- inseguire soltanto la velocità esponenziale dei cambiamenti imposti dall'evoluzione scientifica e tecnologica in continuo divenire,
- di essere formulata dal legislatore o da giuristi esperti per soli addetti ai lavori e non anche per la generalità dei consociati (che solo i suoi naturali destinatari).

Questo lo stato dell'arte nel quale è maturato il sentimento diffuso e l'amara constatazione di dover aderire ai precetti normativi o accettare regolamenti contrattuali in modo del tutto fideistico senza comprenderne a fondo, o per nulla, né la portata del comando imposto dalla norma, né le conseguenze potenzialmente derivanti dall'aver sottoscritto o convenuto determinati accordi negoziali.

---

<sup>18</sup> secondo il noto brocardo *ignorantia legis non excusat*

<sup>19</sup> A partire dagli Stati Uniti, e in Europa in Finlandia

Ora, se questo è il contesto nel quale proliferano le norme giuridiche, non occorre essere dei profeti per intuire che tale tendenza, divenuta ormai inarrestabile, per l'avanzare del progresso e pervasività del modo virtuale deve essere controllata e governata per non travolgere i suoi destinatari (i c.d. utenti).

In questo contesto è nata la nuova frontiera della comunicazione legale denominata *Legal Design*; si tratta di una nuova metodologia di approccio multidisciplinare al diritto, che aspira in ambito prevalentemente universitario a divenire una vera e propria disciplina di insegnamento autonoma.

Detta metodologia ha come obiettivo lo scopo di esporre in modo chiaro e semplice contenuti di tipo giuridico senza rinunciare al tecnicismo insito nella norma, utilizzando un modello di espressione non testuale (con l'uso, oltre alle immagini, anche di icone, pittogrammi, simboli ecc.) mutuando competenze specifiche proprie di professionalità diverse da quella del giurista come: *grafic designers*, esperti di comunicazione, architetti e informatici.

Ne deriva l'applicazione delle arti visive e dei principi di *design* al diritto, a totale beneficio dell'accessibilità da parte del suo destinatario.

In sintesi la *mission* del *legal design* è perseguire e rendere effettiva la comprensione di ogni testo giuridico aumentandone la sua c.d. usabilità

Detta metodologia si ispira al principio filosofico in base al quale al centro della conoscenza del diritto c'è l'utente.

In proposito, autorevoli cultori di *Legal Design*<sup>20</sup> ne hanno valorizzato la sua "funzione antropocentrica" in quanto detta metodologia richiede al giurista un cambio di cultura radicale.

Il metodo di lavoro imposto dal *legal design*, per individuare il percorso di semplificazione e di decodifica del testo giuridico, si basa in via preliminare sul preventivo studio dell'utente-tipo, a cui la comunicazione legale è destinata, al fine

---

<sup>20</sup> Prof. Alessandro Colella e Andrea Strata, 26 aprile 2022 *Il legal design: una nuova prospettiva di accessibilità e democratizzazione del linguaggio giuridico*. L'Eurispes.it

redigerne una scheda o “profilarlo” e tarare la comunicazione in modo che la sua traduzione visiva risulti, all’esito del processo, il più possibile trasparente ed obiettiva, fedele ed esente da manipolazioni.

In sintesi, proprio partendo dal destinatario naturale della norma o del messaggio giuridico, il gruppo di lavoro interdisciplinare “traduce” in immagini o decodifica con parole chiare il contenuto del testo giuridico, ovvero ricorre al loro uso combinato, per aumentarne la sua comprensione e renderlo più accessibile.

In questo senso l’approccio del *legal design* al diritto ha, o quanto meno tende ad avere, un **contenuto etico** elevato, proponendosi di attuare un diritto a servizio della persona, e non il contrario, con l’ausilio delle immagini o arti visive.

Il pericolo insito nel “processo” di semplificazione dei contenuti giuridici è quello di tradirne il loro reale significato, atteso che un uso improprio delle competenze multidisciplinari (di comunicazione e/o arti visive) potrebbe prestare il fianco a manipolazioni del messaggio giuridico da rendere più accessibile, o, se troppo disinvolto, a realizzare attività promozionali piuttosto che divulgative del messaggio medesimo.

I rischi concreti rappresentati, derivanti dalla narrazione “visiva” del diritto, hanno indotto i cultori della materia a pensare di scrivere un *Legal* “Manifesto” e a studiare le linee-guida che consentano di individuare modelli, immagini e standard condivisi, accessibili e compatibili con le macchine, validati in modo da preservare l’integrità e intellegibilità del testo giuridico sempre **verificabili** per scongiurare il rischio concreto che il *legal design* diventi una nuova *black box*<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Sistema che non permetta di verificare che, partendo da condizioni iniziali date, si ottengano dei risultati precedentemente teorizzati; diversamente da come avvenuto in passato e può ancora avvenire cioè senza poter “vedere” ciò che accade all’interno della *black box* stessa: i passaggi e i processi interni alla scatola nera restando ignoti a chi è chiamato a verificare l’esattezza del risultato finale- come può avvenire con il ricorso all’I.A. Vedasi ad es. nel 2013 caso Loomis, soggetto condannato anche sulla base dell’algoritmo c.d. Compas nel Wisconsin, sulla scorta del quale era stata accertata la sua pericolosità; poi indagini giornalistiche hanno dimostrato che detto algoritmo aveva rivelato dei pregiudizi nei confronti degli afroamericani emersi da studi statistici effettuati. Circostanza non suscettibile di essere verificata dalla difesa del condannato in quanto il software utilizzato era tutelato dal segreto e diritto d’autore.

In questa direzione, ed in attesa che il *legal design* diventi una vera e propria disciplina autonoma, l’auspicio è che il Garante voglia cogliere la sfida lanciata dalla coordinatrice del tavolo, Prof. Monica Palmirani, all’esito degli “Stati Generali della Privacy” a conclusione di uno dei 17 tavoli tecnici (dedicato espressamente al *legal design*) di costituire presso l’Autorità del Garante italiano della Privacy una *Task Force* in materia appunto di *legal design*, come già avvenuto in altri Stati europei, per avviare un’azione strutturale volta a promuovere la cultura e l’etica in ambito di *legal design*, a educare e formare buoni cittadini digitali .

Il prossimo appuntamento per i cultori della materia è il *Summit di Legal Design* che si terrà a Helsinki il prossimo 14-15 settembre 2023<sup>22</sup>.

### **Una nuova metodologia: chiarezza nella scrittura e linguaggio visivo**

Preso atto del nuovo metodo di lavoro a disposizione del giurista e del gruppo di lavoro multidisciplinare, occorre ora che egli, in luogo di concentrarsi sull’autore del documento giuridico, valorizzi invece l’utente, ovvero proprio il destinatario finale del documento.

Il giurista, abbandonato il suo linguaggio, troppo tecnico e mediamente oscuro ai più, destrutturi il messaggio e/o il documento, schematizzandolo senza incidere negativamente sul contenuto, *rectius* senza manipolarlo, ricorrendo a modelli contrattuali e policy aziendali che tutelino l’esigenza di chiarezza e comprensione da parte dell’utenza sia nel settore privato che nella P.A.

La certezza del diritto sarà certamente favorita dall’applicazione concreta della nuova metodologia.

Infatti, perché un prodotto di *Legal Design* possa dirsi effettivamente rispondente alle sue caratteristiche necessarie, affinché sia veramente tale, è indispensabile che ponga l’utente specificamente considerato nella condizione non di rispondere a un riflesso, né di seguire un condizionamento, ma di scegliere, per quanto possibile, in piena autonomia e consapevolezza.

---

<sup>22</sup> Il precedente è del 2017.

In proposito l'ordinamento italiano contempla già alcuni settori di sperimentazione in ambito sanitario, assicurativo, privacy ed infine anche in ambito sindacale (in relazione ad es. alle comunicazioni del datore di lavoro destinate ai dipendenti) ma i risultati finora acquisiti non sono ancora performanti.<sup>23</sup>

La “natura” necessariamente multi/intra/transdisciplinare della metodologia del *Legal Design* impone sia notevole rigore scientifico, sia consapevolezza dei cambiamenti (tra gli altri, di lavoro, di ricerca, di comprensione di contenuti e di relativa comunicazione) che interesseranno, nei prossimi anni, anche gli operatori del settore giustizia e, soprattutto, gli avvocati che a pieno titolo, se formati, potranno essere coinvolti - a monte- nell'uso di tale metodologia, la quale solo in apparenza, importerà una disintermediazione a sfavore dell'avvocato, a causa della prevedibile riduzione del contenzioso.

### **La chiarezza della scrittura**

È sotto gli occhi di tutti che la domanda di qualità, tempestività ed efficienza dei servizi legali impone di ripensare all'offerta delle prestazioni e all'organizzazione del lavoro con logiche molto più complesse delle precedenti e in linea con l'evoluzione.

Ciò ancor più in questo periodo ove la produzione normativa (spesso caratterizzata da scarsa qualità sia formale che sostanziale) raggiunge livelli smisurati.

Si impone un nuovo modo di svolgere la professione non solo per stare al passo con il cambiamento, ma anche per non rischiare che alcuni ambiti vengano assorbiti da altre professioni.

---

<sup>23</sup> Il Regolamento Ue n. 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) prescrive di fornire, al soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, note informative in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. In ambito sanitario, la Direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6.11.2001, stabilisce che il foglietto illustrativo dei medicinali debba essere redatto in termini chiari e comprensibili dagli utenti, precisando che l'imballaggio esterno e il foglietto illustrativo possono riportare segni o pittogrammi miranti a rendere più esplicite le informazioni necessarie e utili, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale. In materia assicurativa, il Regolamento IVASS del 2.08.2018 n. 41 sottolinea che la documentazione pre-contrattuale e contrattuale deve essere redatta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute, precisando che ciascuna sezione del documento informativo pre-contrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un'icona, posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto.

La sfida per gli avvocati, dunque, è quella di conservare l'identità, ma di rinnovarsi organizzativamente e culturalmente così da rispondere a tutte le istanze provenienti dalla società e non da ultimo alla forte pressione concorrenziale.

Il Legal design si colloca in questa richiesta e suggerisce, tra le altre, una revisione del **linguaggio** giuridico che può diventare ottimo **strumento di comunicazione** e di contatto necessario per concretizzare la **conoscibilità e l'affidabilità dell'ordinamento giuridico** ai più.

È esperienza quotidiana come l'uso di espressioni "dotte", di formule arcaiche, di citazioni latine, spesso renda complicato se non incomprensibile la lettura di un testo; il "legalese" è ciò che si è imparato durante gli anni di pratica, è un linguaggio dal quale è difficile scostarsi, perché, a dirla tutta, aiuta a sentirsi parte della categoria degli eruditi del diritto.

Eppure, leggere un atto in cui si rincorrono - a volte senza un filo logico - pensieri poco chiari e fatti altrettanto oscuri, determina una difficoltà non solo per la controparte chiamata a difendersi, ma anche per il Giudice chiamato ad emettere la sentenza.

L'avvocato può essere tra i primi innovatori del cambiamento nel settore del diritto modificando radicalmente le abitudini di comunicazione con l'adozione di uno stile di esposizione e scrittura chiaro semplice, diretto e accessibile così da raggiungere con immediatezza e chiarezza qualunque destinatario, che sia il Giudice in un processo, la controparte in una negoziazione o lo stesso cliente che legge un parere.

Perché se un testo è chiaro, è più facile comprendere le diverse posizioni e semplificare la ricerca di una soluzione.

La chiarezza non è banalità, anzi, impone un esercizio di sintesi e di ricerca della parola corretta che l'avvocato può certamente svolgere.

E' dunque necessaria una modifica delle modalità comunicative per evitare quelle espressioni che determinano la poca chiarezza.

Così, ad esempio, la sostituzione dei latinismi non necessari, con le corrispondenti parole italiane, riporta il lettore poco abituato a frequentare le aule del tribunale a sentirsi “capito” e ascoltato; o, ancora, evitare termini ambigui (è il caso di “ovvero” che può avere valore disgiuntivo o esplicativo) scansa problematiche di interpretazione di un contratto.

La chiarezza e sinteticità richiesta con la riforma Cartabia deve quindi diventare un’opportunità non già un limite per l’avvocato, nuovo comunicatore del diritto nel terzo millennio.

Per tale motivo debbono essere abbattuti tutti i muri della millenaria modalità di comunicare per ricorrere anche a nuovi strumenti innovativi come ad esempio quelli recuperati dal linguaggio visivo, utile ad attribuire l’immediatezza a un messaggio di contenuto giuridico.

Pensiamo ad una vetrofania che riporta il testo normativo di un divieto rispetto a quella ove è semplicemente disegnato un semaforo rosso accanto al comportamento vietato.

La comunicazione visuale è efficace e diretta e, se correttamente veicolata, può costituire un ottimo strumento di Legal design.

Del resto è indubbio che le planimetrie allegate ad un contratto di vendita - in caso di contestazione - integrano per la S.C. elementi fondamentali volti a ricostruire la reale volontà delle parti; al pari dunque dovrebbe ritenersi tale anche la produzione e allegazione di grafici e tabelle volte ad esempio a stabilire il cronoprogramma di realizzazione delle opere nei contratti di appalto.

La nuova modalità di comunicare per l’avvocato dovrebbe così utilizzare diagrammi, infografiche, mappe, icone, senza timore di svilire la professione, ma anzi, nella consapevolezza che l’uso di un linguaggio universale direttamente appreso da tutti, ha il pregio di poter essere direttamente comprese dagli utenti.

**Cosa ci riserverà il futuro? *“Ai posteri l’ardua sentenza”*<sup>24</sup>**

---

<sup>24</sup> Cit. Alessandro Manzoni